



TRIBUNALE DI VARESE  
SEZIONE DISTACCATA DI LUINO

SENT. 11/08  
CONT. 3140/05  
CRON. 147/08  
REP. 12  
~~5311~~

Rg 3140/05

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

6414

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dr. Francesco Paganini, ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel procedimento promosso da:

[REDACTED]

Attrice con gli l'avv.to F. Pistoni

Nei confronti ed in contraddittorio di

[REDACTED]

Convenuto con l'avv.to G. Triossi

NOTIFICA A MEZZO  
SERVIZIO POSTALE

ORIGINALE

TRIBUNALE CIVILE DI VARESE  
SEZIONE DISTACCATA DI LUINO

Nella causa iscritta R.G. 3140/2005 G.I. Dott. Francesco Paganini promossa da:

~~.....~~ - attrice -

con Avv. Franco Pistoni

CONTRO

~~.....~~ -convenuto- con avv. Gioia Triossi

PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELL'INTERESSE

Richiamato integralmente il contenuto dei precedenti scritti, produzioni, deduzioni e anche a verbale di udienza nelle varie fasi di giudizio, il sottoscritto difensore, nell'interesse dell' attrice ~~.....~~, dichiarato di non accettare l'estensione del contraddittorio su eventuali nuove domande formulate da controparte, conclude:

piaccia al Tribunale Ill.mo, *contrariis rejectis*, così giudicare:

IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: dato atto che la sentenza del Tribunale di Varese n.645/2000 ha accertato che il danno patito dalla signora ~~.....~~ è da ricondurre all'imprudenza e all'imperizia del professionista, ~~.....~~, che ha realizzato l'intervento, il quale ha omesso l'effettuazione dei necessari esami radiologici con negligente preparazione e realizzazione dello stesso, dichiarare, che all'odierna società attrice non può essere attribuita alcuna parte del carico del risarcimento che il convenuto ~~.....~~ asserisce di aver già corrisposto alla signora ~~.....~~ in ottemperanza della sopra citata sentenza.

Occorrendo, condannare il ~~.....~~ a corrispondere, eventualmente alla società ~~.....~~, l'importo che quest'ultima sia costretta a versare alla signora ~~.....~~ in qualità di

coobbligata in via solidale in forza della Sent. n.645 del 21.06.2000 del Tribunale di Varese.


Condannare, altresì, l'odierno convenuto [redacted] a rimborsare alla società odierna attrice le spese legali da quest'ultima sostenute nel ricorso ex art. 696 c.p.c. avanti il Tribunale Civile di Varese iscritto Rg. 973/96 e nel giudizio di merito iscritto Rg. 1361/97, promossi dalla signora [redacted] nei confronti del [redacted]  
[redacted]  
ammontanti ad Euro 9.932,92.=.

Condannare, inoltre, il [redacted] al risarcimento dei danni di immagine subiti dalla società [redacted] seguito dell'opera imperita eseguita sulla persona della signora [redacted] che quantifica in Euro 50.000,00.=, fatto salvo ogni diversa e/o superiore quantificazione.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Besozzo – Luino, 06.11.2007

Avv. Franco Pistoni



TRIBUNALE CIVILE DI VARESE  
Sez. distaccata di Luino  
G.U. Dr.Paganini

Nella causa R.G. n° 3140/05 promossa da:

■ - [REDACTED]  
[REDACTED]

Attrice  
Avv. Pistoni

contro

■ - [REDACTED]

convenuto  
Avv.Gioia Triossi



Precisazione delle conclusioni per il convenuto

Il procuratore del convenuto precisa le conclusioni come segue :

Nel merito:

- - accertare che sussiste una responsabilità solidale tra il [REDACTED] di [REDACTED] come da sentenza n.645/00 pubblicata il 25.02.00 dal Giudice Marco Lualdi del Tribunale Ordinario di Varese;
- -accertare che il [REDACTED] ha effettuato il versamento dell'intera somma oltre spese accessorie ed interessi alla parte creditrice del titolo esecutivo summenzionato;
- condannare il [REDACTED] sas in persona del legale rapp.te signor [REDACTED] ( quale coobbligato solidale) al pagamento in via di regresso della somma pari al 50% di Euro 61.740,78 ( come da ordinanza del GE Dott.ssa

Cosmai del Tribunale Ordinario di Busto Arsizio di estinzione della procedura esecutiva immobiliare tra [REDACTED] e [REDACTED] oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data dell'estinzione della procedura;

- -condannare la società attrice al pagamento della somma pari ad Euro 61.470,78 a titolo di azione riconvenzionale ai sensi dell'art. 36 cpc oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'avvenuto pagamento effettuato dal [REDACTED] alla sig.ra [REDACTED] sino al soddisfo.

**In via istruttoria:**

- -ammettere ( se necessario) interrogatorio formale dell'attrice sui capitoli indicati in atto di citazione e preceduti dalla locuzione " è vero che" e prova contraria sui capitoli ex adverso dedotti.

**Con vittoria di spese e compensi di difesa da distrarsi ex art.93 cpc**



In fatto e diritto

Con atto di citazione notificato in data 9.6.05 la sas [REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED], al fine di ottenere la dichiarazione giudiziale di esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione dei danni liquidati, con sentenza resa da questo Tribunale, a favore di [REDACTED] e, per l'effetto, di respingere ogni eventuale richiesta di pagamento ad opera del convenuto che, medio tempore, avrebbe provveduto a pagare il risarcimento alla stessa [REDACTED].

Esponiva in particolare la società attrice come l'[REDACTED] avesse rivestito, all'interno della compagine societaria, la qualifica di direttore sanitario e, nella sua veste di professionista, avesse operato, in prima ed esclusiva persona, interventi odontoiatrici sulla persona di [REDACTED].

Il Tribunale di Varese, adito dalla paziente, con sentenza 645/2000, passata in giudicato, in quanto non oggetto di impugnazione, aveva condannato la società esponente ed [REDACTED] al risarcimento dei danni, liquidati a favore della [REDACTED] nell'importo capitale di € 75.016,04, oltre spese processuali ed oneri accessori.

In base alla lettura della sentenza si doveva affermare l'esclusiva responsabilità dell'[REDACTED] nella causazione del danno, mentre nessun addebito era formulabile a carico dell'attrice, ancorché formalmente condannata in solido, tanto che la [REDACTED] aveva intimato al centro atto di precetto, senza tuttavia coltivare la fase esecutiva.

Al contrario la creditrice aveva esecutato l'[REDACTED] che, quindi, si era rivolto alla ditta attrice, richiedendo la restituzione di metà dell'importo pagato.

Si costituiva ritualmente in giudizio l'[REDACTED] ricostruendo la cronistoria processuale che aveva portato alla condanna solidale delle odierne parti al risarcimento del danno a favore di una paziente del centro attoreo, [REDACTED].

Costei, in forza della sentenza 645/2000 del Tribunale di Varese, aveva intrapreso azione esecutiva immobiliare nei confronti dell'esponente, che, dopo avere richiesto la conversione del pignoramento aveva provveduto al pagamento dell'intero importo, maggiorato delle susseguenti spese che era stato precettate.

*[Handwritten signature]*

La ditta attrice, debitamente costituita in mora, si era rifiutata di corrispondere la metà dell'importo di sua pertinenza, pure essendo stata la condanna al risarcimento a favore della Bianchi solidale tra i due soggetti convenuti, oggi parti in causa.

Trattandosi di obbligazione solidale ben era applicabile, al caso di specie, la previsione di cui all'art. 1292 e ssgg. CC: in tale senso il convenuto richiamava altresì il disposto dell'art. 2055 CC, per cui il coobbligato solidale ha azione di regresso nei confronti dell'altro coobbligato, quando abbia adempiuto per intero l'obbligazione dedotta.

Il convenuto svolgeva quindi un'analisi esegetica della sentenza in punto di responsabilità dei professionisti che si erano succeduti nella cura della [REDACTED] per giungere a negare la configurabilità di una sua responsabilità esclusiva e concludeva richiedendo, in via riconvenzionale, la condanna della stessa società attrice alla condanna alla restituzione di metà dell'importo pagato alla danneggiata, ossia € 61.470,78 oltre rivalutazione monetaria, interessi legali.

Il giudice, disattese le richieste istruttorie delle parti, invitava le stesse a precisare le conclusioni, come riportate in epigrafe e sulle quali la causa passava in decisione.

La domanda riconvenzionale svolta dal convenuto appare fondata e deve essere accolta, nei limiti che saranno infra specificati.

Infatti la lettura della sentenza resa da questo Tribunale, attrice [REDACTED] convenuti entrambi le parti oggi in causa, non lascia dubbio in ordine alla concorrente responsabilità dei due soggetti convenuti, giustappunto condannati al risarcimento del danno in via tra di loro solidale.

La solidarietà affermata dal giudice, nella richiamata sentenza 645/2000, non trova il proprio fondamento nella generica (cor)responsabilità della ditta per il fatto dei propri preposti ma, egnatamente, nella circostanza che la Bianchi solo ed esclusivamente presso tale centro eseguì gli interventi odontoiatrici, sin dall'inizio delle cure.

[REDACTED] risulta aver effettivamente errato il suo intervento: d'altra parte, come annotato dal giudice nella sentenza in esame tale errore ben si somma ad altri, precedenti, commessi sempre da personale medico dipendente dal centro.

La condanna solidale trova quindi la sua perfetta giustificazione in una serie continua di errori ed omissioni colpose professionali, tra le quali, ma non in via esclusiva, deve annoverarsi anche quella dell'odierno convenuto.

Ovviamente, in tale contesto, [REDACTED], presso cui i vari sanitari si sono succeduti nel tempo, mantiene la propria posizione di responsabilità, unificatrice delle distinte colpe professionali, responsabilità ben configurabile anche a titolo di colpa in vigilando ed in eligendo.

La società attrice, laddove avesse voluto operare una differenziazione di responsabilità tra quelle anteriori e quella ascrivibile, in via esclusiva, all'[REDACTED] avrebbe dovuto proporre apposita

X

domanda, nell'originario giudizio, od eventualmente impugnazione a fronte della ritenuta responsabilità solidale delle parti.

Si è formato conseguentemente tra le parti stesse un giudicato da ritenersi intangibile.

Infatti: "se due giudizi tra le stesse parti vertono sul medesimo negozio o rapporto giuridico, l'accertamento compiuto in ordine allo stesso con sentenza passata in giudicato, ovvero la risoluzione di una questione di fatto o di diritto che abbia costituito la premessa logica della decisione, preclude il riesame del punto deciso in un nuovo processo, anche se quest'ultimo abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo. Conseguente che nel giudizio di regresso intentato da uno dei condebitori solidali contro l'altro per la ripartizione pro quota delle somme pagate al danneggiato in esecuzione di una precedente condanna passata in giudicato, può discutersi dell'esistenza e della gravità delle rispettive colpe, nonché dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, sempre che ciò non abbia formato oggetto di esame nel precedente giudizio in cui tale sentenza è stata emanata, a nulla rilevando in tal caso la deduzione di circostanze o prospettazioni giuridiche nuove, precluse dal principio che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile." (Conf 2651/83, mass n 427536, sulla prima parte; (Conf 3281/81, mass n 33858; (Conf 5625/80, mass n 409472; (Conf 974/80, mass n 404412; (Conf 6400/79, mass n 403131; (Conf 491/75, mass n 373788, sulla seconda parte).\* *Sez. 3, Sentenza n. 5748 del 24/10/1988 (Rv. 460272)* .

Ora è indubitabile, come si evince dalla semplice lettura della prima sentenza resa da questo Tribunale a favore della danneggiata [REDACTED] che la responsabilità solidale e concorrente della parti sia già stata adeguatamente valutata e ritenuta.

A fronte di tale situazione, di fatto e processuale, ogni riesame, come richiesto dalla parte attrice, deve intendersi precluso.

Conseguentemente non essendo stata operata una differenziazione delle percentuali di responsabilità delle parti nella sentenza passata in giudicato, né tale accertamento può essere oggi, se non in modo indebito, riproposto, la percentuale di corresponsabilità si deve ritenere paritaria, sicché il debitore che abbia pagato l'intero ha azione di regresso per la metà. (cpv. art. 1298 CC).

La metà della somma ripetibile, peraltro, deve essere conteggiata non già con riferimento all'esito della procedura esecutiva, in quanto era preciso onere del debitore esecutato provvedere all'immediato pagamento, senza dilazione e senza aggravio di spese (che, conseguentemente devono ritenersi irripetibili, quale conseguenza di una scelta personale, non legittima e non giustificata).



Al fine della determinazione dell'esatto importo ripetibile deve aversi riguardo esclusivamente al primo precetto, notificato dalla creditrice [REDACTED], immediatamente dopo la sentenza, datato 30.10.2000, pari a Lire 205.278.145 ossia € 106.017,30.

Il convenuto [REDACTED] ha dimostrato di avere provveduto al pagamento dell'intero importo capitale e spese accessorie: in tale senso ben può esercitare azione di regresso.

Come evidenziato, il regresso non può comprendere la ripetizione di quelle spese rese necessarie dall'incongrua dilazione opposta alla creditrice, che, da parte sua, liberamente poteva scegliere di procedere in via esecutiva nei confronti di un solo condebitore.

Infatti la solidarietà affermata dalla sentenza azionata in via esecutiva rispondeva giustappunto all'esigenza di affiancare più soggetti, ritenuti egualmente corresponsabili nella causazione del danno, ognuno dei quali è tenuto, a garanzia del creditore, al pagamento per l'intero.

Proprio il sistema della solidarietà, sia dal lato attivo che dal lato passivo, appare ostativo alla ripetizione di spese processuali imputabili esclusivamente alla scelta dilatoria del condebitore esecutato, a nulla rilevando che l'altro condebitore, ancorché richiesto, non avesse pagato immediatamente quanto meno la parte di sua pertinenza.

La somma ripetibile assomma quindi alla metà di € 53.008,65: trattandosi di un'obbligazione pecuniaria e non avendo il creditore dimostrato un maggiore pregiudizio economico di per sé già non ristorato dalla liquidazione degli interessi legali, deve essere disattesa la richiesta di rivalutazione del credito prospettata dall'[REDACTED]


Al contrario, può trovare accoglimento la richiesta di liquidazione degli interessi legali sulla somma ripetibile: detti interessi debbono esser riconosciuti con decorrenza 13.4.05, data di costituzione in mora (all. 10 fasc. Convenuto).

Detti interessi ammontano ad € 3.772,33 come da tab. 1 allegata, sicché la condanna della società attrice deve essere disposta nel limite di € 56.780,98, già comprensivo di interessi ad oggi, oltre quelli maturati successivamente.

L'accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dal convenuto caduca di per sé le ulteriori richieste attoree, che, come evidenziato, più volte, avrebbero dovuto trovare eventuale accoglimento nel primo giudizio, espressamente finalizzato alla determinazione delle colpe delle parti convenute.

Le spese di causa seguono la soccombenza.

Dette spese vengono liquidate a favore del convenuto in € 180,00 per esborsi, € 1.448,00 per diritti, € 3.950,00 per onorari, oltre accessori di legge, importi di cui si deve disporre la distrazione a favore del legale del convenuto che si è dichiarato antistatario



TRIBUNALE DI VARESE

LIQUIDAZIONE DEL DANNO  
Calcolo degli interessi

	in Lire	in Euro	
Capitale	<input type="text"/>	€ 53.008,65	
Data Iniziale	13/04/2005	Data Finale	15/02/2008
Tot. gg. 1.039 pari a anni 2,8			

Interessi	€ 3.772,33	Totale	€ 56.780,98
già lire	7.304.245	già lire	109.943.304

In caso di interessi convenzionali indicare il tasso pattuito >

*Stefano I.*  
Il Giudice Estensore

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dal [REDACTED] nei confronti ed in contraddittorio di [REDACTED] ogni diversa domanda ed eccezione respinta, in accoglimento della domanda riconvenzionale del convenuto, condanna

la società attrice a rifondere [REDACTED] l'importo di € 56.780,98 già comprensivo di interessi legali maturati ad oggi, oltre quelli successivi nonché le spese di causa, liquidate in € 180,00 per esborsi, € 1.448,00 per diritti, € 3.950,00 per onorari, oltre accessori di legge, con distrazione diretta a favore del legale del convenuto.

Luino, 15.2.08

Il giudice

Francesco Paganini



*[Handwritten signature of Francesco Paganini]*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi **18 FEB 2008**  
IL CANCELLIERE

Registrato a <sup>LUINO</sup> Savirata il 29/3/08  
al n. 47 Serie 4  
Esatti Euro mille trecento cinquanta/01  
Euro 1751,01 di cui tras. ....  
F.io  Direttore  
IL FUNZ. TRIBUT.  
DU - OSPOCA E.